



Torino, 17 Marzo 1997

A Tutti i medici di Medicina Generale
Iscritti al Sindacato della Provincia di Torino
Loro sedi

- **CERTIFICATI MEDICI PER MINORATI PSICHICI ED INTELLETTIVI**
- **INDENNITA' DI INFORMATICA E DI COLLABORATORI DI STUDIO MEDICO**
- **COSTI DEDUCIBILI PER USO PROMISCUO D'AUTOMEZZO**
- **RIUNIONE DIRETTORI GENERALI**
- **INFORMATIZZAZIONE STUDI MEDICI**

CERTIFICATI MEDICI PER MINORATI PSICHICI ED INTELLETTIVI

In questi giorni i medici di medicina generale stanno ricevendo richieste di certificazioni di disabilità riguardanti propri pazienti minorati psichici ed intellettivi. La Legge n. 662 del 23/12/96 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) al comma 254 fa' infatti obbligo al disabile intellettivo ed al minorato psichico di presentare - una sola volta nella vita - entro il 31/03/97 un certificato medico in sostituzione della dichiarazione di responsabilità di cui ai camini 248 - 249. Tale certificato può essere redatto dal medico di famiglia, dallo specialista dell'ASL o da altro medico che segue il caso (la legge non indica con precisione chi sia tenuto a compilarlo)

Ovviamente se il medico di medicina generale stila questo certificato, lo fa a pagamento, rientrando tra le certificazioni non dovute.

INDENNITA' DI INFORMATICA E DI COLLABORATORI DI STUDIO MEDICO

Con protocollo n. 829/53/792 del 17 febbraio 1997 l'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte ha inviato alle ASL una circolare contenente le disposizioni applicative dell'Accordo Collettivo Nazionale DPR 484/96.

Alcuni punti di tale circolare sono meritevoli di approfondimento.

In questa occasione tratteremo dell'indennità di informatica e dell'indennità del collaboratore di studio medico.

ARTICOLO 45 DPR 484/96 lettera I - indennità informatica

Essa è riconosciuta per i medici in possesso dei requisiti di cui all'art. 45 lettera I (...il 20% dei medici il cui studio professionale sia dotato di apparecchiature e di programmi informatici idonei ad assicurare, oltre alla gestione della scheda sanitaria individuale, anche l'eventuale collegamento con il centro medico di prenotazione e l'elaborazione dei dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, il monitoraggio dell'andamento prescrittivo e la verifica di qualità dell'assistenza) dal 1 gennaio 1995 o dal momento in cui successivamente si sono concretizzati i requisiti. Per avere l'indennità occorre presentare all'azienda di competenza una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (di cui si allega facsimile) entro il 30 giugno 1997.

In tale atto bisogna specificare:

1) se il medico ha già percepito l'indennità nella precedente convenzione (lettera in dell'art. 40 del DPR 314/90) e se i requisiti allora notificati non abbiano avuto interruzioni temporali.

2) Per chi si sia informatizzato successivamente la data, a partire dalla quale, i requisiti di cui al già menzionato art. 45, lettera I del DPR 484/96, si sono concretizzati.

L'azienda potrà verificare la veridicità delle dichiarazioni che, comunque, saranno valutate dal Comitato Consultivo d'Azienda.

Entro il 30 luglio 1997 l'azienda inviare alla Regione l'elenco degli aventi diritto con, per ciascuno di essi, i mesi di effettivo utilizzo delle apparecchiature.

PROVINCIA _____ COMUNE _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 4 Legge 4 gennaio 1968 n. 15)

L'anno millenovecento _____ il giorno ____ del mese di ____ alle ore ____ in questa sede comunale, avanti a me _____ è personalmente comparso _____ I sig.

_____ nat a _____ e residente a
_____ via _____ n. _____ 1_ quale dopo essere
stat_ ammonit ____ secondo quanto prescritto dall'art. 26 della Legge 4
gennaio 1968 n.15 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge stessa,
ha reso e sottoscritto la seguente:

DICHIARAZIONE

ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 45 lettera l
DPR 484/96, per l'ottenimento dei relativi benefici economici

ecc. ecc.

Firma: (da apporre davanti il funzionario comunale)

Il sottoscritto _____ a norma dell'art.
20 della Legge 4.01.68 n. 15 fatte salve le ammonizioni di cui all'art. 26 della
Legge stessa, attesta che la firma in calce alla su estesa dichiarazione è stata
apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante
stesso mediante _____

Il Funzionario incaricato

ARTICOLO 45 DPR 484/96 lettera L -
indennità di collaborazione di studio medico -

L'indennità spetta al 5% dei medici che hanno assunto un collaboratore di
studio professionale al 4o livello, ma anche a quelli che usufruiscono di
personale fornito da società, associazioni e cooperative di servizio o in regime
libero professionale.

L'indennità decorre dal 1 gennaio 1995 o dal momento in cui si sia concretizzato
l'evento. Per ottenerla bisogna presentare all'azienda di competenza entro il 30
giugno 1997, una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI
NOTORIETA' (si allega fac-simile), fotocopia del contratto di lavoro e dei

cedolini mensili del dipendente o, per chi usa altro tipo di personale, fotocopia delle relative fatture. L'atto notorio dovrà evidenziare:

1) se il medico ha già avuto l'indennità nella precedente convenzione (lettera L art. 40 DPR 314/90) e se i requisiti allora notificati non hanno avuto interruzioni temporanee.

2) per chi ha assunto il personale successivamente, il momento in cui i requisiti di cui al già menzionato art. 45 lettera L DPP. 484/96 si sono concretizzati. L'azienda potrà verificare la veridicità delle dichiarazioni che saranno valutate anche all'interno del Comitato Consultivo d'azienda. Entro il 30 luglio '97 l'elenco degli aventi diritto sarà trasmesso alla Regione con m conteggi, per ogni medico, dei mesi in cui ha usufruito effettivamente del dipendente.

PROVINCIA _____ COMUNE _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 4 Legge 4 gennaio 1968 n. 15)

L'anno millenovecento _____ il giorno ____ del mese di ____ alle ore _____ in questa sede comunale, avanti a me personalmente comparso _I sig. nato a _____ e residente a _____ n. _____ 1 quale dopo essere stato ammonito secondo quanto prescritto dall'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge stessa, ha reso e sottoscritto la seguente:

DICHIARAZIONE

ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 45 lettera L DPR 484/96, per l'ottenimento dei relativi benefici economici:

ecc. ecc.

Firma: (da apporre davanti il funz. comunale)

Il sottoscritto _____ a norma dell'art. 20 della Legge 4.01.68 n. 15 fatte salve le ammonizioni di cui all'art. 26 della Legge stessa, attesta che la firma in calce alla su estesa dichiarazione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante

Il Funzionario incaricato

COSTI DEDUCIBILI PER USO PROMISCUO D'AUTOMEZZO

Il nostro consulente fiscale Prof. Lionello JONA ci ha fatto pervenire copia del Sole 24 ore del 15.02.97 su cui riporta la circolare 37/e del 13/02/96 del ministero delle Finanze che apporta alcune modifiche per quanto riguarda le deduzioni fiscali per l'uso promiscuo dell'auto.

Risultano pertanto deducibili al 50%:

il costo d'acquisto (ammortamento) o i canoni di locazione, leasing, noleggio;

- il carburante
- i lubrificanti

Sono invece deducibili al 100%:

- il bollo
- l'assicurazione
- la custodia
- i pedaggi autostradali
- la manutenzione
- la riparazione

RIUNIONE DIRETTORI GENERALI

Il 14 marzo in Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte sono stati convocati i nuovi Direttori Generali, i Direttori Sanitari ed i Direttori Amministrativi delle ASL del Piemonte.

Alla riunione L'Assessore Antonio D'AMBROSIO ha invitato anche i nostri Rappresentanti sindacali - Mario PONZETTO e Giacomo MILILLO - ai quali ha offerto la possibilità di illustrare ai vertici della Sanità Piemontese i contenuti degli Accordi Regionali sottoscritti il 5/12/96 e pubblicati sul BUR il 12/02/97.

INFORMATIZZAZIONE STUDI MEDICI

In previsione del futuro sviluppo della informatizzazione degli studi dei medici di medicina generale, la FIMMG di Torino e Provincia sta organizzando dei gruppi d'acquisto per l'hardware, differenziati secondo due opzioni:

1. AFFITTO dell' hardware, che offre il vantaggio di evitare al medico di anticipare il capitale e di scaricarlo integralmente in tre anni (invece di cinque) dal punto di vista fiscale.

2. ACQUISTO, per coloro che intendono comunque entrare in possesso dell'hardware.

Qualora tu fossi interessato, puoi comunicare il tuo nominativo in Sindacato, precisando l'opzione scelta, che non sarà vincolante fino al momento della tua adesione formale alle proposte, quando ti verranno presentate nei loro termini

definitivi di specifiche e di costi.

Beninteso la FIMMG si adopererà ad ottenere in ambedue i casi le migliori condizioni sul mercato, ovviamente in relazione al numero degli aderenti. Termine ultimo di adesione entro il 15 aprile 1997.

Seguiranno ulteriori informazioni circa i programmi di gestione della cartella clinica consigliati dal Sindacato.

Cordiali collegiali saluti.

A CURA DELLA REDAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SINDACATO DEI
MEDICI DI MEDICINA GENERALE DELLA
PROVINCIA DI TORINO.